DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 1996

che adegua i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1° marzo 1995 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

(96/371/Euratom, CECA, CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2963/95 [2], e, in particolare l'articolo 13, secondo comma dell'allegato X,

considerando che, con il regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 578/96 del Consiglio [3], sono stati fissati, in applicazione dell'articolo 13, primo comma dell'allegato X dello statuto, i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1° gennaio 1995 alle retribuzioni pagate ai funzionari in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in cui prestano servizio;

considerando che nel corso degli ultimi mesi la Commissione ha proceduto a diversi adeguamenti di detti coefficienti correttori [4], conformemente all'articolo 13, secondo comma dell'allegato X dello statuto;

considerando che è opportuno adeguare, con effetto dal 1° marzo 1995, taluni di detti coefficienti correttori, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispondente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,

DECIDE:

Articolo unico

Con efficacia dal 1° marzo 1995, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari con sede di servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per il mese che precede la data di cui al primo comma.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1996.

Per la Commissione
Hans VAN DEN BROEK
Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
[2] GU n. L 310 del 22. 12. 1995, pag. 1.
[3] GU n. L 83 del 2. 4. 1996, pag. 4.
[4] GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 54-63.

ALLEGATO

Sedi di servizio	Coefficienti correttori con efficacia al 1° marzo 1995
Angola	187,1900000
Bulgaria	39,7100000
Madagascar	43,5300000
Malawi	29,0800000
Nigeria	111,5600000
Papuasia-Nuova Guinea	93,0900000
Polonia	75,7700000
Suriname	30,6200000
Tanzania	42,1100000
Turchia	56,1800000
Ukraina	77,9500000
Ungheria	79,2100000
Uruguay	87,0700000
Venezuela	50,2700000